

**CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA E ASSOCIAZIONI DEI  
CONSUMATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA  
PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A TUTELA DEI CONSUMATORI E LA  
VALORIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE**

**ANNO 2023**

**TRA**

la Camera di Commercio di Brescia, con sede in Brescia, Via Einaudi, 23 CAP 25121, codice fiscale 80013870177, P.I. 00859790172, rappresentata dal Segretario Generale, Dr Massimo Ziletti,

**E**

le seguenti Associazioni dei consumatori: ADICONSUM BRESCIA, LEGA CONSUMATORI BRESCIA e FEDERCONSUMATORI BRESCIA, inserite nell'elenco di cui all'art. 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 6, "Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti" e dal regolamento attuativo del 1° ottobre 2003, n. 21, operanti nella provincia di Brescia, rappresentate dai funzionari firmatari,

**PREMESSO CHE**

- presso la Camera di Commercio di Brescia, dal 1998, è operativo il Servizio di Conciliazione e che nel 2010, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, è stato iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione, tenuto dal Ministero di Giustizia, per la gestione delle procedure di mediazione oltre che di conciliazione;
- l'art. 2 della L. n. 580/1993, modificato dal D. Lgs. n. 219/2016, entrato in vigore il 10.12.2016, ha previsto, fra le funzioni camerale, alla lettera c), la tutela del consumatore e della fede pubblica, sotto la quale si può sussumere, quale attività facoltativa attivabile dalle Camere di Commercio, la conciliazione;
- l'art. 5 D. Lgs. 28/2010 ha previsto che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e

finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura è tenuto preliminarmente ad esperire il tentativo di mediazione innanzi ad Organismi di mediazione iscritti all'elenco tenuto dal Ministero di Giustizia;

- il D. Lgs. 28/2010 prevede, inoltre, che la mediazione possa essere esperita anche in materie per le quali la mediazione non è obbligatoria;
- il Servizio di conciliazione, inoltre, svolge procedure di conciliazione per la tutela del consumatore in materia di controversie di consumo, con i gestori della telefonia e con i gestori dell'energia elettrica e gas ai sensi delle Convenzioni vigenti in materia;
- nella provincia di Brescia le Associazioni dei consumatori svolgono, nell'ambito dei servizi resi all'utenza, attività di informazione e assistenza al consumatore nonché funzioni di composizione delle controversie fra imprese e consumatori;
- è opportuno sviluppare e coordinare, a livello provinciale, l'attività della Camera di Commercio di Brescia e delle Associazioni dei consumatori riferita ai servizi finalizzati alla tutela dei consumatori/utenti, allo scopo di garantirne la migliore fruibilità e la funzionale distribuzione sul territorio;
- le Parti della presente intesa condividono il presupposto che la corretta comprensione ed il proficuo ricorso all'istituto della mediazione/conciliazione, come delineato dalla normativa, possa costituire un effettivo strumento di composizione delle controversie insorte tra consumatori ed imprese con procedure quanto rapide, economiche e adeguate alle specifiche esigenze del caso, evitando il ricorso alle ordinarie vie giudiziarie;

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Finalità**

La Convenzione tra la Camera di Commercio e le Associazioni dei consumatori firmatarie, operanti nella provincia di Brescia, è finalizzata alla promozione congiunta, operata da ciascun contraente nei rispettivi ambiti di attività, dei servizi mirati alla tutela e all'assistenza dei consumatori nonché all'utilizzo delle procedure di mediazione e di conciliazione, mettendo a disposizione strumenti per agevolare e facilitare l'accesso alle procedure.

Al tale scopo, la Camera di Commercio di Brescia ha stanziato, nel

bilancio 2023, la somma di € 10.000 suddivisa in tre importi, corrispondenti alle relative linee di azione, articolate come segue:

1. € 7.000 per l'assistenza prestata al consumatore sia nelle procedure di mediazione e conciliazione portate dalle Associazioni dei consumatori presso questa Camera, sia nelle procedure di conciliazione svolte presso servizi di conciliazione diversi;
2. € 2.000 per la formazione del personale volontario operante presso le Associazioni dei consumatori, in materie concordate;
3. € 1.000 per eventi organizzati dalle Associazioni dei consumatori.

E' prevista la compensazione fra le linee di azione sopra indicate (in caso di sovrautilizzo di una e sottoutilizzo dell'altra), nei limiti del fondo complessivo di € 10.000 stanziato a bilancio.

I contributi alle Associazioni dei consumatori, erogati sulla base dello stanziamento camerale, non sono cumulabili con altre forme di beneficio, quali contributi, sovvenzioni, sgravi fiscali dello Stato o di altri Enti pubblici per la medesima iniziativa.

#### **Art. 2 - Pubblicizzazione della convenzione e dei relativi contenuti**

Le parti convengono di dare ampia diffusione della convenzione e dei contenuti con ogni mezzo ritenuto opportuno.

Le Associazioni si impegnano a dare adeguata evidenza pubblica alle iniziative finanziate con il contributo camerale con le modalità, che verranno preventivamente concordate con i competenti uffici camerale, nonché a pubblicizzare, tramite i propri sportelli diffusi sul territorio provinciale, ogni altra iniziativa che la Camera di Commercio riterrà utile promuovere utilizzando tale canale informativo.

In ossequio al disposto degli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000 nel corso dell'anno.

I dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati sul sito camerale, quale condizione legale di efficacia della stessa.

#### **Art. 3 - Gruppo di lavoro**

E' costituito, presso la Camera di Commercio, che ne gestisce la segreteria, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della stessa Camera di Commercio e da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni sottoscrittrici, al fine di definire - anche con modalità on line - in dettaglio le linee operative proposte dalla Camera e per lo studio di eventuali iniziative che, nell'ambito dei rispettivi ambiti di attività, siano finalizzate alla tutela dei consumatori.

#### **Art. 4 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha efficacia dal 2.1.2023 al 30.12.2023.

#### **Art. 5 - Registrazione dell'accordo**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico delle Associazioni firmatarie.

### **PARTE SECONDA - SVILUPPO E DIFFUSIONE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE**

#### **Art. 6 - Impegni reciproci**

La Camera di Commercio di Brescia e le Associazioni dei consumatori condividono l'auspicio, fatto proprio da Unioncamere Nazionale, dal Ministero di Giustizia e dal mondo imprenditoriale, che la riforma della Giustizia trovi nella mediazione un principio cardine di semplificazione e deflazione del contenzioso giudiziario italiano.

Per tali motivi le parti si impegnano reciprocamente a fornire collaborazione e supporto nella semplificazione e nello snellimento delle procedure di mediazione/conciliazione, con il comune intento di agevolare i consumatori e le imprese nell'accesso alla mediazione e l'Organismo di mediazione camerale nell'adempimento dell'attività attribuita dal legislatore, economizzando le risorse delle parti coinvolte ed utilizzando tutte le positive potenzialità offerte dalla normativa.

In particolare, le Associazioni dei consumatori si impegnano a promuovere presso i loro associati il ricorso all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia - iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia - quale interlocutore privilegiato delle Associazioni dei consumatori firmatarie, per la gestione delle procedure di mediazione ex D. Lgs. 28/2010, data la garanzia di efficienza e qualità assicurate dall'Organismo di mediazione camerale, attraverso le seguenti modalità:

1. pubblicizzare presso tutti gli utenti la stipula della convenzione con la Camera di Commercio di Brescia, con illustrazione del contenuto della normativa vigente nella specifica materia, sulla base di un testo previamente condiviso con la Camera di Commercio di Brescia;
2. collocare nei propri siti istituzionali il logo dell'Organismo di Mediazione camerale, con il link al sito della Camera di Commercio di Brescia;
3. avviare, in qualità di parte promotrice, le procedure di mediazione in via prevalente presso l'organismo di mediazione camerale.

#### **Art. 7 - Impegno della Camera di Commercio**

La Camera di Commercio destina € 7.000 per l'assistenza prestata al consumatore nelle procedure di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 e nelle procedure di conciliazione portate dalle Associazioni dei consumatori presso questa Camera, nel periodo **2 gennaio 2023 - 30**

**dicembre 2023**, riconoscendo:

- € **150** per le **procedure di conciliazione** che abbiano dato luogo ad un incontro di conciliazione, concluso con un accordo o con verbale di mancato accordo, solamente con la partecipazione in seduta dei funzionari della Associazione dei consumatori;
- € **100** per ogni **domanda di conciliazione** presentata, che non abbia dato luogo a seduta di conciliazione per mancata adesione della controparte;
- € **40** per l'assistenza prestata dall'Associazione dei consumatori per la trasmissione on line della **domanda di mediazione** ex D. Lgs. 28/2010.

Il contributo di € 150, relativo alle procedure concluse con accordo o con verbale di mancato accordo in seduta, non è cumulabile con quello di € 100 sopra detto.

Nel caso di procedure di conciliazione per la tutela di interessi collettivi articoli 840 bis-840 sexiesdecies del codice di procedura civile, ovvero avviate nei confronti della stessa controparte da più soggetti, tramite le associazioni dei consumatori, saranno riconosciuti:

- 1) per le procedure concluse **con accordo o con verbale di mancato accordo in seduta, solo se le parti sono accompagnate in seduta dall'Associazione dei consumatori:**

<b>importo</b>	<b>domande presentate</b>
€ <b>60</b> a conciliazione	da 2 a 50
€ <b>50</b> a conciliazione	da 51 a 100
€ <b>40</b> a conciliazione	oltre le 100

- 2) per ogni domanda di conciliazione presentata, **che non sfoci** in una procedura conciliativa per mancata adesione della controparte:

<b>importo</b>	<b>domande presentate</b>
€ <b>40</b> a conciliazione	da 2 a 50
€ <b>30</b> a conciliazione	da 51 a 100
€ <b>20</b> a conciliazione	oltre le 100

Nel caso in cui le Associazioni dei consumatori svolgano procedure di conciliazione presso servizi di conciliazione diversi da quello camerale, verrà riconosciuto alle stesse un contributo economico proporzionale al numero complessivo di conciliazioni che abbiano dato luogo ad un incontro debitamente verbalizzato come segue:

<b>importo</b>	<b>conciliazioni concluse</b>
€ <b>2.000</b>	da 1 a 150
€ <b>2.500</b>	oltre le 150

L'Ente camerale, per ogni procedura di mediazione/conciliazione,

si impegna a:

- a) mantenere una posizione imparziale ed equidistante fra le parti, assicurando la corretta gestione dei soggetti coinvolti;
- b) mettere a disposizione il qualificato personale della Segreteria dell'Organismo, al fine di fornire informazioni su qualunque aspetto delle regole procedurali al personale delle Associazioni dei consumatori, che si trovino ad operare nella singola procedura, garantendo in ogni caso l'assoluta riservatezza ed imparzialità e senza mai pronunciarsi nel merito della controversia o di singoli aspetti della stessa;
- c) nominare conciliatori/mediatori qualificati, indipendenti ed imparziali, esperti nella materia oggetto della controversia, aggiornati nella formazione ed in regola con la normativa vigente;
- d) assicurare la trasparenza della procedura, con la conoscibilità per entrambe le parti, fin dall'inizio, di tutto ciò che concerne modalità, costi e regole applicabili;
- e) assicurare la riservatezza della procedura, gestita unicamente all'interno dell'Organismo di Mediazione e del Servizio di Conciliazione, nel rispetto delle norme indicate dal D. Lgs. 196/2003;
- f) qualificare il primo incontro della procedura di mediazione, reso alle parti in forma gratuita (ad esclusione delle spese di avvio, pari ad € 40 + IVA per ciascuna parte) al fine di renderlo un efficace momento di confronto tra le parti, con il fine di evitare che si trasformi di fatto in uno sterile passaggio procedurale, in piena adesione e conformità alla Direttiva del Ministro della Giustizia del 5.11.2013.

La Camera di Commercio organizza a proprie spese e cura, durante l'anno di riferimento, eventi formativi mirati sui temi della mediazione, aperti anche ai funzionari delle Associazioni dei consumatori, secondo programmi da concordarsi previamente fra le parti.

#### **Art. 8 - Impegni delle Associazioni dei consumatori**

Al fine dell'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli, le Associazioni dei consumatori firmatarie si impegnano a:

- a) illustrare al consumatore la procedura di conciliazione della Camera di Commercio e, raccolto il consenso a procedere, inviare on line la domanda di conciliazione e relativa documentazione, e d'intesa con il consumatore, presenziare alla seduta di conciliazione, accompagnando il soggetto ovvero rappresentandolo, ed in tale caso allegando la relativa procura;
- b) illustrare al consumatore la procedura di mediazione della Camera di Commercio, ed inviare on line la domanda di mediazione e relativa documentazione;
- c) indirizzare il consumatore all'invio della domanda di mediazione preferibilmente con modalità informatica, utilizzando il sistema messo a disposizione on line dall'Ente

camerale;

- d) accreditarsi come utente abituale nel sistema informatico di gestione delle mediazioni/conciliazioni messo a disposizione on line dall'Ente camerale.

**PARTE TERZA - SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

**Art. 9 - Iniziative di formazione**

La Camera di Commercio mette a disposizione i seguenti importi:

**€ 2.000** per l'organizzazione, presso la sede camerale, di incontri di formazione, destinati al personale volontario operante presso le Associazioni dei consumatori, su argomenti condivisi;

**€ 1.000** per eventi organizzati dalle Associazioni dei consumatori, da suddividere in proporzione al numero degli eventi realizzati da ciascuna Associazione, relativi alle tematiche della mediazione, della conciliazione, dell'educazione e tutela del consumatore. A ciascuna Associazione sarà riconosciuto il 50% delle spese sostenute direttamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, regolarmente documentate e quietanzate (ad esclusione delle spese riguardanti commesse interne o oggetto di autofatturazione, nonché ogni spesa riferita all'utilizzo di personale e collaboratori dipendenti dell'Associazione stessa o ad incremento del patrimonio immobiliare e mobiliare). L'Ente camerale riconoscerà, inoltre, nell'ambito delle predette iniziative finanziabili, il 15% forfetario aggiuntivo per spese non documentabili (spese postali, telefoniche, di personale ecc.) inerenti, comunque, l'iniziativa stessa, da calcolare sull'ammontare complessivo delle spese documentabili del progetto presentato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Camera di Commercio di Brescia:**

<b>Il Segretario Generale</b>	Dr Massimo Ziletti
-------------------------------	--------------------

**Per le Associazioni dei consumatori:**

<b>ADICONSUM - BRESCIA</b>	Sig. Giovanni Punzi
<b>FEDERCONSUMATORI Brescia</b>	Sig. Romano Rebuschi
<b>LEGA CONSUMATORI ACLI</b>	Dr Fabio Scozzesi

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA PROMOZIONE  
E REGOLAZIONE DEL MERCATO  
(dr.ssa Antonella Vairano)